



Febbraio 2008

STUDI
COLLEGATI:
LINKED LAW
FIRMS:

EUROPA

Importanti novità fiscali in Austria

La Corte Costituzionale abroga il Testo Unico delle imposte sulle successioni e donazioni.

Con le sentenze del 7 marzo e 15 giugno 2007, la Corte Costituzionale austriaca ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Nel marzo 2008, il Parlamento austriaco ha approvato un disegno di legge contenente le modifiche al testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni. Occorrerà attendere se tali (ed eventualmente ulteriori) modifiche saranno approvate dal Parlamento entro il primo agosto 2008.

In mancanza di approvazione entro tale termine, le disposizioni dichiarate illegittime cesseranno di avere efficacia.

Nuove norme sul trasferimento all'estero di imprese austriache o di beni ad esse relativi.

Nel caso di trasferimento all'estero della sede di un'impresa austriaca o nel caso di trasferimento di beni di un'impresa austriaca ad un soggetto collegato non-residente, è prevista l'applicazione di una "exit tax", basata sulla valutazione al valore normale dei beni dell'azienda o dei singoli beni trasferiti.

Tuttavia, la tassazione dell'eventuale *capital gain* è differita qualora lo Stato di destinazione sia membro dell'UE. In tal caso, l'imposizione avverrà al momento della successiva cessione dei beni a soggetti terzi, ovvero al momento del trasferimento dei beni in uno Stato *extra-UE*.

La novità riguarda l'introduzione di un'eccezione riguardante il trasferimento di beni immateriali creati internamente all'impresa: se tali beni entreranno a far parte del patrimonio del soggetto destinatario, la *exit tax* sarà applicata contestualmente al trasferimento.

L'obiettivo della nuova norma è quello di tassare – mediante una c.d. *tax recapture* (letteralmente "ripresa a tassazione") – i valori relativi ai costi sostenuti (e dedotti) dall'impresa austriaca per la creazione dei beni immateriali, i quali, secondo la normativa tributaria austriaca, non possono essere iscritti nell'attivo patrimoniale dell'impresa.

L'iscrizione di quel valore nelle poste patrimoniali del beneficiario del trasferimento, ed il conseguente ammortamento in quello Stato, comporterebbe un doppio beneficio fiscale.

L'*exit tax* al momento del trasferimento sarà applicata sul *capital gain* determinato utilizzando il valore fiscalmente riconosciuto dal soggetto straniero.

Dal 1° gennaio 2008 sono entrati in vigore otto nuovi trattati contro le doppie imposizioni.

ARGENTINA
Buenos Aires
Mendoza
Rosario
Salta

AUSTRIA
Wien

BRAZIL
São Paulo
Rio de Janeiro

CHILE
Santiago de
Chile

COLOMBIA
Bogotà

ECUADOR
Quito

GREECE
Athens

HUNGARY
Budapest

MÉJICO
Ciudad de
Méjico

PERÙ
Lima

SPAIN
Barcelona

SWITZERLAND
Bern
Zurich

URUGUAY
Montevideo

VENEZUELA
Caracas



Dal 1° gennaio 2008 sono entrati in vigore otto nuovi trattati contro le doppie imposizioni tra Austria e: Isole Barbados, Repubblica Ceca, Lettonia, Macedonia, Nuova Zelanda, Pakistan, Arabia Saudita e Venezuela.

Come la maggior parte degli oltre ottanta trattati in materia fiscale firmati dall'Austria, anche i più recenti si conformano al modello di convenzione dell'OCSE.

Il metodo generalmente utilizzato dall'Austria per l'eliminazione della doppia imposizione è quello dell'esenzione (fa tuttavia eccezione il trattato con le Isole Barbados, ove è previsto il metodo del credito d'imposta).

Se, in generale, la presenza di una stabile organizzazione è riconducibile ad un "*fixed place of business*", nel caso dei trattati firmati con la Repubblica Ceca, l'Arabia Saudita e la Nuova Zelanda costituisce stabile organizzazione anche la "fornitura di servizi" nell'altro Stato contraente (anche senza *fixed place of business*) per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di 12 mesi.

* * *

Quanto alle ritenute d'imposta sui dividendi, questa è generalmente ridotta al 15 per cento (tuttavia, nel trattato con la Repubblica Ceca scende al 10, ed in quello con l'Arabia Saudita al 5). Inoltre, qualora si tratti di partecipazioni "qualificate", la ritenuta alla fonte si abbassa ulteriormente: al 10 per cento con il Pakistan; al 5 con le Isole Barbados, la Lettonia ed il Venezuela; e allo 0 per cento nei trattati con la Repubblica Ceca e la Macedonia.

* * *

Con riferimento alle ritenute alla fonte sugli interessi, si ha: il 15 per cento nel caso del Pakistan; il 10 nei trattati con Lettonia, Nuova Zelanda e Venezuela; il 5 per cento con l'Arabia Saudita; e lo 0 per cento con le Isole Barbados, la Repubblica Ceca e la Macedonia.

* * *

Infine, con riguardo alle ritenute sui canoni, le ritenute alla fonte sono determinate nella misura del: 10 per cento nei trattati con la Lettonia, la Nuova Zelanda, il Pakistan e l'Arabia Saudita; 5 per cento nei trattati con la Repubblica Ceca e il Venezuela; e 0 per cento con le Isole Barbados e la Macedonia.

* * *

Nel caso di plusvalenze (*capital gains*) derivanti dalla cessione di partecipazioni, si applica il principio della tassazione nello Stato di residenza del soggetto cedente; tuttavia, in base ai trattati stipulati con il Pakistan, l'Arabia Saudita ed il Venezuela, le plusvalenze derivanti dalla vendita di partecipazioni "qualificate" possono essere tassate anche nello Stato contraente in cui risiede la società partecipata.

AMERICHE

Riforme fiscali in Sud America

Argentina

Negli ultimi quattro anni l'autorità fiscale argentina ha incentivato le seguenti attività commerciali:

- investimenti in beni patrimoniali (*capital goods*) per attività industriali e lavori di infrastrutture

STUDI
COLLEGATI:
LINKED LAW
FIRMS:

ARGENTINA
*Buenos Aires
Mendoza
Rosario
Salta*

AUSTRIA
Wien

BRAZIL
*São Paulo
Rio de Janeiro*

CHILE
*Santiago de
Chile*

COLOMBIA
Bogotà

ECUADOR
Quito

GREECE
Athens

HUNGARY
Budapest

MÉJICO
*Ciudad de
Méjico*

PERÙ
Lima

SPAIN
Barcelona

SWITZERLAND
*Bern
Zurich*

URUGUAY
Montevideo

VENEZUELA
Caracas



Gli incentivi riguardano – ai fini delle imposte dirette - la deduzione di ammortamenti accelerati, e – ai fini Iva – un tempestivo rimborso di crediti in caso di investimenti in beni patrimoniali. Tale regime è stato approvato nel Settembre 2007.

- incentivi per la creazione di software

Gli incentivi sono previsti per la creazione, sviluppo, aggiornamento, di *software*.

Essi consistono in

- una riduzione del 60% della base imponibile per l'anno di creazione del *software* e sempre che sia fornita prova delle spese per la ricerca e sviluppo del *software* (o per le procedure di certificazione di qualità, o per l'esportazione del *software*)
- un credito fiscale (equivalente al 70% dei contributi pagati ai dipendenti) compensabile con imposte diverse dall'Ires riscosse sempre sul commercio di *software*

- incentivi per la produzione continuativa e l'uso di carburanti ecologici

Gli incentivi per la promozione di industrie di biocarburanti (bioetanolo, biodiesel, biogas) sono i seguenti

- ammortamenti accelerati e tempestivo rimborso Iva
- esenzione da imposizione e contributi per la vendita dei carburanti

- incentivi provinciali

Alcune province come Buenos Aires, Cordoba e Santa Fe, hanno approvato incentivi fiscali rivolti a promuovere lo sviluppo di nuove attività all'interno della loro giurisdizione.

Uruguay

In luglio 2007 in Uruguay è stata approvata una riforma fiscale.

Queste le novità più importanti:

- l'imposta sulle società di capitali è ridotta dal 30% al 25%;
- sui dividendi pagati a persone fisiche residenti o ad enti non residenti si applica una ritenuta del 7%;
- la deduzione dei costi è ammessa sempre che siano necessari per generare ricavi, siano debitamente documentati, e il soggetto che ha emesso la fattura sia altresì debitore d'imposta nello stesso Paese o all'estero;
- le perdite fiscali possono essere portate in avanti per cinque anni anziché tre;

STUDI
COLLEGATI:
LINKED LAW
FIRMS:

ARGENTINA
Buenos Aires
Mendoza
Rosario
Salta

AUSTRIA
Wien

BRAZIL
São Paulo
Rio de Janeiro

CHILE
Santiago de
Chile

COLOMBIA
Bogotá

ECUADOR
Quito

GREECE
Athens

HUNGARY
Budapest

MÉJICO
Ciudad de
Méjico

PERÙ
Lima

SPAIN
Barcelona

SWITZERLAND
Bern
Zurich

URUGUAY
Montevideo

VENEZUELA
Caracas



Tra gli incentivi fiscali si annoverano i seguenti:

- biotecnologia e sviluppo informatico (software)

Il reddito derivante da ricerca e sviluppo in biotecnologia, così come dalla produzione di supporto logistico e dei servizi correlati è esente da imposte sempre che i beni e servizi derivanti da tali attività siano utilizzati all'estero.

L'esenzione per il *software* rimane in vigore fino al 31.12.2009

- zone franche

È ancora in vigore il regime delle zone franche.

Grazie a questo regime, gli utilizzatori di tali zone sono esenti da tutte le imposte nazionali qualora svolgano attività industriali, commerciali o prestazioni di servizi.

Unico obbligo tributario per tali soggetti è il pagamento dei contributi previdenziali.

ASIA

Giappone

La società di persone anonima con soci stranieri al vaglio della Corte d'Appello di Tokio.

Secondo la normativa giapponese, la società di persone (denominata *Nin-i Kumiai* - NK) non costituisce una persona giuridica; è una società nella quale i soci detengono la comproprietà indivisa del patrimonio sociale.

Di conseguenza i soci di una NK rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali.

Vige altresì la presunzione che un socio straniero di NK abbia una stabile organizzazione in Giappone.

* * *

Attraverso la costituzione di una società di persone anonima (lett. "*anonymous partnership*"), denominata *Tokumei Kumiai* - TK, un socio finanziatore conferisce capitali ad un socio operatore commerciale in cambio del diritto di partecipare agli utili e alle perdite derivanti dall'attività sociale.

Caratteristica essenziale della TK è che il finanziatore non può partecipare all'amministrazione o esercitare controllo sull'operatore commerciale, né può rappresentarlo.

Inoltre non vige la presunzione di esistenza di una stabile organizzazione propria della mera società di persone (non anonima); pertanto, se un finanziatore straniero non dispone di una stabile organizzazione in Giappone, la distribuzione dei dividendi sosterà una ritenuta secca in Giappone del 20%.

Inoltre, le convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dal Giappone possono anche prevedere che il finanziatore straniero sia esentato da tale ritenuta.

Esempio di tale convenzione - con esenzione totale d'imposta - è il Trattato fra Giappone e Paesi Bassi.

È evidente che si tratta di una Convenzione fiscalmente interessante per i contribuenti.

STUDI
COLLEGATI:
LINKED LAW
FIRMS:

ARGENTINA
Buenos Aires
Mendoza
Rosario
Salta

AUSTRIA
Wien

BRAZIL
São Paulo
Rio de Janeiro

CHILE
Santiago de
Chile

COLOMBIA
Bogotá

ECUADOR
Quito

GREECE
Athens

HUNGARY
Budapest

MÉJICO
Ciudad de
Méjico

PERÙ
Lima

SPAIN
Barcelona

SWITZERLAND
Bern
Zurich


URUGUAY
Montevideo

VENEZUELA
Caracas



Proprio sull'utilizzo della Convenzione nippo-olandese è stata chiamata a pronunciarsi la Corte d'appello di Tokio il 28 giugno 2007.

In tale occasione il giudice ha esaminato il seguente caso:



una società multinazionale USA ha acquisito due controllate:

- una società giapponese (JPN) che fungeva da operatore commerciale in una TK e
- una BV olandese che fungeva da finanziatore nella medesima TK.

La società olandese BV ha reclamato l'esenzione dalla ritenuta d'imposta che la Convenzione nippo-olandese riconosce al finanziatore olandese, quand'anche privo di stabile organizzazione in Giappone.

L'Amministrazione finanziaria giapponese ha tentato di riqualificare la TK come una NK (società di persone), sostenendo la mancanza di autonomia gestionale della società, in quanto appartenente al medesimo gruppo societario (statunitense) della società finanziatrice.

Di conseguenza, come sopra detto, l'Amministrazione finanziaria applicava la presunzione di esistenza di una stabile organizzazione in Giappone della BV olandese.

STUDI
COLLEGATI:
LINKED LAW
FIRMS:

ARGENTINA
*Buenos Aires
Mendoza
Rosario
Salta*

AUSTRIA
Wien

BRAZIL
*São Paulo
Rio de Janeiro*

CHILE
*Santiago de
Chile*

COLOMBIA
Bogotá

ECUADOR
Quito

GREECE
Athens

HUNGARY
Budapest

MÉJICO
*Ciudad de
Méjico*

PERÙ
Lima

SPAIN
Barcelona

SWITZERLAND
*Bern
Zurich*

URUGUAY
Montevideo

VENEZUELA
Caracas



Da ciò la soggezione all'imposta sulle società in Giappone con aliquota del 41% e l'inapplicabilità dell'esenzione per la distribuzione dei dividendi al socio olandese.

Il ricorso della BV olandese è stato accolto sia in primo grado, sia in appello. Entrambi i collegi hanno statuito l'illegittimità della riqualificazione operata dall'Amministrazione finanziaria nipponica sulla mera base dei vantaggi economici realizzati con la TK. Ciò in quanto essa era costituita e operava nel pieno rispetto della normativa vigente.

L'Amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza di appello innanzi alla Corte Suprema.

a cura di:

Giovanni Moschetti

g.moschetti@studiosmoschetti.com

Bruno Nichetti

b.nichetti@studiosmoschetti.com

Alessandro Vigna

a.vigna@studiosmoschetti.com

STUDI
COLLEGATI:
LINKED LAW
FIRMS:

ARGENTINA
Buenos Aires
Mendoza
Rosario
Salta

AUSTRIA
Wien

BRAZIL
São Paulo
Rio de Janeiro

CHILE
Santiago de
Chile

COLOMBIA
Bogotá

ECUADOR
Quito

GREECE
Athens

HUNGARY
Budapest

MÉJICO
Ciudad de
Méjico

PERÙ
Lima

SPAIN
Barcelona

SWITZERLAND
Bern
Zurich

URUGUAY
Montevideo

VENEZUELA
Caracas